



REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO SUL POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL'ART. 52 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31.3.2023 N. 36

INDICE

Art. 1 - Definizioni	pag.	1
Art. 2 - Oggetto	“	1
Art. 3 - Finalità	“	1
Art. 4 - Dichiarazioni sostitutive oggetto di controlli	“	1
Art. 5 - Soggetti competenti ad effettuare il sorteggio e i controlli	“	2
Art. 6 - Individuazione del campione e periodo di riferimento	“	2
Art. 7 - Modalità operative	“	2
Art. 8 - Effettuazione dei controlli e risultanze	“	3
Art. 9 - Irregolarità/non conformità in conseguenza della verifica	“	3
Art. 10 - Controlli in caso di ragionevole dubbio	“	3
Art. 11 - Trattamento dati personali	“	4
Art. 12 - Norme finali e entrata in vigore	“	4

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Codice: il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili, albi o elenchi, ma che, riguardando la sfera personale dell’interessato, sono da questo resi in termini di assoluta evidenza attraverso un processo formalizzato;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione: è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni;
 - d) affidamento diretto: l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice;
 - e) requisiti di ordine generale: requisiti di qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento previsti agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - f) requisiti di ordine speciale: requisiti di partecipazione di cui all’art. 100 del Codice;
 - g) Dirigente: Dirigente del Settore titolare del procedimento di affidamento diretto.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro, in attuazione di quanto previsto dall’art. 52 del Codice.

Art. 3

Finalità

1. Il regolamento disciplina l’organizzazione di risorse e di strumenti adeguati al fine di assicurare idonei controlli, secondo modalità predeterminate e parametri imparziali e oggettivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 1, finalizzati a verificare la rispondenza delle informazioni rese dall’operatore economico con quelle in possesso dell’Amministrazione o di altre Pubbliche Amministrazioni, ordini professionali, nonché di soggetti di diritto privato.

Art. 4

Dichiarazioni sostitutive oggetto di controlli

1. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95

(cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti - di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici risultati affidatari.

2. Il Dirigente ha l'obbligo di richiamare il presente regolamento, in ogni lettera di invito a presentare offerta o richiesta di preventivo, al fine di rendere nota la metodologia predefinita per la scelta del campione da sottoporre a controllo.
3. Il personale incaricato dell'istruttoria del procedimento è tenuto a verificare che le dichiarazioni di cui al comma 1 siano complete, sottoscritte e corredate da documento di identità ove necessario.

Art. 5

Soggetti competenti ad effettuare il sorteggio e i controlli

1. Con apposito atto organizzativo viene precisato l'ufficio preposto all'individuazione del campione da sottoporre a controllo e allo svolgimento delle attività di verifica (nel seguito denominato "unità preposta al sorteggio e controllo").
2. Le funzioni di individuazione, indirizzo e coordinamento dell'unità preposta al sorteggio e controllo competono al Direttore Generale.

Art. 6

Individuazione del campione e periodo di riferimento

1. I controlli a campione sono effettuati su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive, in rapporto percentuale sul numero complessivo.
2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato dall'unità preposta al sorteggio e controllo nella percentuale del 3% delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 4, con arrotondamento all'unità superiore.
3. E' facoltà dell'ente incrementare o diminuire tale percentuale con cadenza annuale, in funzione di sopravvenute esigenze, dandone avviso a mezzo pubblicazione nel sito istituzionale - sezione bandi di gara e contratti entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.
4. I controlli a campione devono avvenire con cadenza trimestrale.

Art. 7

Modalità operative

1. L'unità preposta al sorteggio e controllo importa su foglio di calcolo estratto dal sistema informatico l'elenco delle determine aventi ad oggetto gli affidamenti diretti, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore ai 40.000 Euro.
2. Gli affidamenti così estratti dovranno essere numerati progressivamente, mantenendone l'ordine cronologico.
3. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale mediante l'utilizzo di appositi applicativi informatici e, successivamente, l'unità di controllo, preposta alla verifica di cui al precedente art. 5, acquisisce per il tramite degli uffici titolari dei procedimenti di affidamento estratti, le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese dagli operatori economici.

4. Le suddette operazioni sono documentate da apposita scheda.

Art. 8

Effettuazione dei controlli e risultanze

1. L'unità di sorteggio e controllo, acquisite le dichiarazioni sostitutive, procede con la verifica delle stesse, salvo che non siano già state sottoposte a verifica dal Settore titolare del procedimento di affidamento.
2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate venga accertata la presenza, nella dichiarazione sostitutiva, di irregolarità, omissioni o comunque errori materiali rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'unità di controllo ne dà notizia all'operatore economico interessato, il quale è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
3. I controlli sono effettuati avvalendosi delle banche dati digitali rese disponibili dalle altre Pubbliche Amministrazioni ovvero, quando non presenti, mediante interrogazione per corrispondenza.
4. Le risultanze delle verifiche sono comunicate per iscritto al Dirigente del Settore titolare del procedimento. Per le verifiche che non abbiano avuto esito, l'unità di controllo invia un sollecito all'ente certificante e, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dallo stesso, provvede alla conseguente comunicazione al Dirigente del Settore competente. In ogni caso, l'unità di controllo è tenuta a comunicare l'esito pervenuto con ritardo.

Art. 9

Irregolarità/non conformità in conseguenza della verifica

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine il Dirigente del Settore titolare del procedimento invierà all'operatore economico una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si applica - per quanto possibile - l'art. 52, comma 2, del Codice.
3. Il Dirigente adotta e comunica alle altre unità organizzative dell'ente, i provvedimenti assunti secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice.
4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10

Controlli in caso di ragionevole dubbio

1. Oltre ai controlli a campione, nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore ai 40.000 Euro, ogniqualvolta il Dirigente abbia un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni sostitutive presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a) nel riscontro, anche casuale, di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione autodichiarata con altri dati già forniti, nell'ambito del medesimo o altri procedimenti;
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Art. 11

Trattamento dati personali

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Art. 12

Norme finali e entrata in vigore

1. Nella fase di prima applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, sono considerate le procedure di affidamento diretto adottate con determinazione a partire dal 01.07.2023.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge.
3. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo pretorio on line ed è pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso nella sezione Amministrazione Trasparente.